

CAMERA DEI DEPUTATI N. 1879

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

MELONI, LOLLOBRIGIDA, ACQUAROLI, BELLUCCI, BUCALO, BUTTI, CAIATA, CARETTA, CIABURRO, CIRIELLI, LUCA DE CARLO, DEIDDA, DELMASTRO DELLE VEDOVE, DONZELLI, FERRO, FIDANZA, FOTI, FRASSINETTI, GEMMATO, LUCASELLI, MANTOVANI, MASCHIO, MOLLICONE, MONTARULI, OSNATO, PRISCO, RAMPPELLI, RIZZETTO, ROTELLI, SILVESTRONI, TRANCASSINI, VARCHI, ZUCCONI

Introduzione dell'obbligo di versamento di un deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale delle attività di impresa esercitate in Italia da cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea

Presentata il 31 maggio 2019

ONOREVOLI COLLEGHI! — Le imprese costituite da cittadini stranieri residenti in Italia sono ormai un elemento strutturale del nostro tessuto imprenditoriale. Secondo i dati dell'Unioncamere per il 2017, tali imprese costituiscono il 9,6 per cento di tutte le imprese registrate sul territorio nazionale. Si tratta di una presenza in progressivo aumento, che vede una diversa concentrazione delle nazionalità di provenienza a seconda delle aree regionali del territorio italiano. Dall'analisi dei dati emerge, in particolare, che il settore che

registra la maggiore presenza delle imprese di cittadini stranieri è quello del commercio al dettaglio (con circa 152.000 imprese, pari al 19 per cento di tutte le aziende del settore), mentre a seguire si collocano il settore dei lavori di costruzione specializzati (109.000, pari al 21 per cento del totale) e quello dei servizi di ristorazione, pari a 43.000 unità, corrispondente all'11 per cento del comparto.

Quanto alla provenienza degli imprenditori stranieri, il Paese più rappresentato è il Marocco, con 68.259 imprese individuali

esistenti, seguito dalla Cina con 52.075 imprese.

Rispetto alle aree territoriali con maggiore concentrazione, lo studio evidenzia che la provincia di Milano registra una fortissima concentrazione di imprenditori di nazionalità egiziana, con una percentuale pari al 44,7 per cento di tutte le imprese egiziane in Italia, mentre nella città di Milano si concentra l'11 per cento dell'imprenditoria cinese; a Roma, invece, il 42,5 per cento delle imprese è di titolarità di un cittadino del Bangladesh.

Parallelamente, secondo dati di Confersercenti, negli ultimi sei anni (dal 2017, ultimo dato disponibile, a ritroso) in Italia le imprese in mano a imprenditori italiani sono diminuite del 2,7 per cento.

Si tratta di dati che possono essere letti sotto un duplice profilo: quello meramente quantitativo, che non può che essere oggetto di una valutazione positiva rispetto al contributo che questa componente apporta alla crescita dell'economia nazionale; quello qualitativo, che, dall'altra parte, pone tutta una serie di elementi che assumono rilevanza sul piano dell'equità delle relazioni economiche, specie in ragione della parità di condizioni di accesso al mercato e dell'uguaglianza di trattamento tra le imprese italiane e quelle appartenenti a cittadini extraeuropei, in piena coerenza con i principi di tutela della concorrenza e con la funzione di indirizzo e coordinamento dell'attività economica a fini sociali che l'articolo 41 della Costituzione demanda al legislatore.

La proliferazione di queste attività e la loro concentrazione in determinate aree e contesti urbani, specialmente nelle aree economicamente più svantaggiate del Paese, determinano squilibri economici e sociali connessi soprattutto alla regolarità dell'esercizio delle attività, che risulta difficile da controllare. Sono, infatti, numerose le irregolarità segnalate alle autorità dai cittadini e dagli imprenditori che faticosamente riescono a rimanere sul mercato, specie a fronte della pressione fiscale e degli adempimenti burocratici cui i piccoli imprenditori sono soggetti; cittadini che percepiscono con sempre maggiore disagio la di-

sparità di trattamento tra chi si attiene alle regole, come correttamente sono tenuti a fare tutti i commercianti, e chi, invece, mediante gli artifici più disparati e anche grazie ad una legislazione carente sul piano dei controlli e della verifica della regolarità, vi si sottrae.

Proprio su questo punto si ritiene doveroso intervenire attraverso alcuni strumenti di tutela e salvaguardia dell'economia nazionale. Le irregolarità e i raggiri a danno del fisco italiano, del resto, sono ormai numerosissimi, se non addirittura la prassi, in molte zone d'Italia: è questo ciò che si evince dalle frequenti operazioni della Guardia di finanza, che si registrano con preoccupante assiduità in diverse aree del Paese, come apprendiamo dalla stampa e dai comunicati diramati dalla Guardia di finanza; una lunga serie di casi di evasione, fondati molto spesso sui medesimi meccanismi fraudolenti, reiterati e replicati in tutta Italia: se ne citano di seguito, e a titolo esemplificativo, soltanto alcuni.

È il caso, ad esempio, di quanto è avvenuto nell'agosto del 2015, quando i finanzieri di Oderzo accertarono imposte non pagate per oltre 1 milione e mezzo di euro; il meccanismo si basava sulla costituzione di una ditta individuale, che successivamente cessava le attività, cedendole, di fatto, a una seconda ditta intestata a un dipendente della ditta precedente, per poi ripetere l'operazione alla decorrenza di un nuovo biennio.

E ancora, lo scorso gennaio l'operazione « magic box », condotta dalla Guardia di finanza di Cividale del Friuli, su delega della procura della Repubblica di Udine, che ha portato all'esecuzione di un sequestro preventivo di beni per oltre 1,4 milioni di euro nei confronti di dieci tappezzerie di imprenditori cinesi, operanti nel distretto industriale del cosiddetto « triangolo della sedia ». Anche in questo caso, le indagini, durate un anno, hanno consentito di rilevare che le imprese coinvolte erano inserite in uno schema evasivo ormai consolidato, perpetrato mediante la sistematica omissione del versamento delle imposte sui redditi e dell'IVA, attraverso la creazione di imprese « apri e chiudi », intestate a pre-

stanome nullatenenti e tali da consentire la prosecuzione dell'attività con nuovi soggetti economici.

Sulla medesima scia fraudolenta, è di sole poche settimane fa — tanto per citare il caso più recente — la notizia degli esiti dell'indagine denominata « dominus », condotta dalla Guardia di finanza di Jesi, che ha scoperto un sistema di evasione fiscale posto in essere da imprenditori cinesi attivi nel settore delle confezioni di capi di abbigliamento. Il sistema messo in campo si basava, anche in questo caso, sul cosiddetto meccanismo « apri e chiudi »: un'impresa terminava la propria attività dopo due anni e, al suo posto, in continuità con la precedente attività, che proseguiva negli stessi locali, con gli stessi macchinari e con i medesimi clienti e fornitori, subentrava una nuova ditta individuale, costituita *ad hoc* ma con una gestione unitaria, in quanto tutte le imprese succedutesi nel tempo sono gestite, di fatto, sempre dallo stesso soggetto (« dominus »). Un *turnover* fittizio, in quanto le ditte che cessavano l'attività non davano esecuzione agli adempimenti fiscali.

Alla luce di questi numeri, allarmanti e sintomatici di un fenomeno evasivo oramai sistemico, e della reiterazione di reati perpetrati a danno dell'economia e del fisco italiani (peraltro, secondo un preciso schema oramai consolidato e replicato a catena sul territorio nazionale, che sembra sfruttare carenze e lacune del nostro sistema di accertamento tributario), appare necessario e urgente intervenire introducendo strumenti di salvaguardia dell'economia idonei

a prevenire, bloccandola sul nascere, la possibilità di commettere simili fattispecie di reato, capaci, al contempo, di danneggiare l'erario e il fisco e, soprattutto, di minare alle basi la salvaguardia dell'economia nazionale, disincentivando l'iniziativa imprenditoriale dei cittadini onesti che, con grande sacrificio e a fronte della pressione fiscale sulle imprese ormai ai limiti della sostenibilità, ancora operano in piena conformità con le leggi dello Stato e con la disciplina fiscale e tributaria.

Le modifiche proposte vanno ad agire sulla procedura per l'apposizione del nullaosta provvisorio ai fini dell'ingresso sul mercato nazionale, nonché del conseguente rilascio del visto da parte dell'autorità competente.

Si propone, pertanto, l'introduzione, tra gli adempimenti amministrativi, contabili e burocratici necessari ai fini della richiesta di nullaosta e conseguente rilascio del visto, della ricevuta di versamento di un deposito cauzionale a garanzia della solvibilità fiscale presso un apposito fondo di garanzia, istituito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze presso lo stato di previsione del medesimo Ministero.

Con il medesimo decreto, il Ministro disciplina le procedure attuative e le modalità di versamento del deposito cauzionale, nonché il meccanismo mediante il quale, al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto al fisco dai medesimi commercianti è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sul deposito cauzionale già versato.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

1. Ai fini dell'apposizione del nullaosta provvisorio necessario per l'ingresso nel territorio nazionale dello straniero che intende svolgere in Italia attività di lavoro autonomo, previsto dal comma 5 dell'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, l'interessato deve presentare alla questura territorialmente competente, unitamente alla documentazione di cui ai commi 2 e 3 del medesimo articolo 39, la ricevuta del versamento anticipato, a favore del Fondo di cui all'articolo 2 della presente legge, di una somma cauzionale pari a 30.000 euro, a fini di garanzia della propria solvibilità fiscale.

2. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente della Repubblica, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, il Governo provvede a modificare l'articolo 39 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, al fine di adeguarlo alle disposizioni del comma 1 del presente articolo, prevedendo altresì che la ricevuta del versamento di cui al medesimo comma 1 sia compresa tra i documenti che devono essere obbligatoriamente presentati per le finalità di cui ai commi 4, 5 e 7 del predetto articolo 39.

Art. 2.

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, nello stato di previsione del medesimo Ministero è istituito il Fondo di garanzia della solvibilità fiscale dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea che intendono svolgere attività imprenditoriali in Italia.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono anche stabilite le modalità mediante le quali:

a) i soggetti di cui all'articolo 1, comma 1, effettuano il versamento della somma cauzionale di cui al medesimo comma 1;

b) al termine di ciascun esercizio contabile, l'ammontare delle imposte effettivamente maturato e dovuto dai soggetti di cui alla lettera *a)* è trattenuto dall'amministrazione finanziaria a valere sulla medesima quota precedentemente versata;

c) le disposizioni della presente legge si applicano alle imprese individuali e alle imprese esercitate in forma societaria.

PAGINA BIANCA

PAGINA BIANCA



18PDL0063120